

Comune di Monte Felice

I signori Mario Rossi, Alfredo Bianchi e Antonio Verdi (residenti nel Comune di Monte Felice, tutti componenti il Comitato cittadino di Monte Felice per la salvaguardia del territorio di Prato Verde), e l'Associazione Tutela delle Montagne, hanno impugnato l'atto di adozione del piano di lottizzazione per edifici residenziali da realizzare su un'area di 22.690 mq in località "Prato Verde" zona C6 estensiva di espansione di tipo 2 del programma di fabbricazione del Comune di Monte Felice, compresa nel territorio del "Parco Regionale delle Montagne e in zona SIC IT XXXXXXXX, proposto dalla "Casa" s.r.l..

Con il primo articolato motivo sono dedotti vizi del parere del Comitato regionale CCR-VIA del 17 aprile 2014 (propedeutico all'approvazione del piano di lottizzazione): eccesso di potere per incongruenza - contraddittorietà - violazione della direttiva comunitaria "habitat" 92/42/CEE recepita in Italia con d.P.R. n. 357/1997, modificato e integrato dal d.P.R. n. 120 del 12.3.2003 - direttiva comunitaria "uccelli" 2009/147/CEE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE - violazione del principio di precauzione.

Detto parere sarebbe in contrasto con il diverso esito della relazione resa dall'Ente Parco in seno al procedimento di valutazione di incidenza ambientale secondo la quale l'intervento edilizio e le misure mitigative indicate dalla ditta proponente pregiudicherebbero l'equilibrio ambientale e idrogeologico superficiale dell'area interessata nonché la conservazione della specie floristica *klasea lycopifolia* che vi dimora ed è protetta dalla direttiva habitat CEE 92/42; lo studio di incidenza ambientale allegato dalla ditta proponente al piano di lottizzazione, sulla base del quale il CCR ha espresso il giudizio impugnato, viene censurato perché ritenuto:

- lacunoso perché riporta la sola area SIC e ZPS occupata dall'insediamento edilizio ma non l'area delle prate pantane che pure sarebbe occupata per un'estensione ben maggiore;

- - contraddittorio perché prevede di condurre ex post - a conferma della lacunosità della valutazione - rilievi floristici per la rilevazione di eventuali specie vegetali protette presenti nel SIC ITXXXXXXX;

- dannoso perché prevede lo spostamento e il trapianto nei prati adiacenti delle specie floristiche rilevate in situ senza considerare che la tutela delle specie protette implica anche la conservazione dell'habitat dove esse dimorano che sarebbe così occupato dall'intervento edilizio e quindi irreversibilmente perso.

Il giudizio favorevole espresso dal CCR-VIA sarebbe inoltre gravemente illogico e pregiudizievole della conservazione delle specie protette perché prevede una fascia di rispetto delle aree dove è insediata la *klasea lycopifolia* di soli cinque metri, benché la stessa ditta proponente aveva stabilito un distacco del cantiere di almeno 10-15 metri.

Sussistevano invece secondo la ricorrente le tre condizioni - effetti potenzialmente gravi, valutazione di dati scientifici disponibili, ampiezza dell'incertezza scientifica - che secondo il principio di precauzione avrebbero dovuto indurre la Regione e per essa il CCR VIA ad esprimere parere negativo.

Si costituisce in giudizio la "Casa" S.r.l. che eccepisce l'inammissibilità del ricorso:

- a) per difetto di legittimazione dei tre residenti e dell'associazione ricorrente (per la seconda in quanto, al di là della sua possibile rilevanza nazionale, non risulta la *vicinitas* rispetto all'interesse che si assume lesa);

- b) comunque, per difetto di legittimazione dell'associazione con riferimento al secondo motivo di ricorso con il quale sono censurati aspetti urbanistici e non ambientali degli atti gravati.

Resistono la Regione e il Comune di Monte Felice il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse perché l'iter di approvazione del piano di lottizzazione non sarebbe ancora concluso.

Con motivi aggiunti è gravata con le stesse censure del ricorso principale la delibera del Consiglio del Comune di Monte Felice del 29 luglio 2016, avente ad oggetto "Approvazione definitiva Piano di Lottizzazione

denominato "Prato Verde" a seguito degli adempimenti del giudizio favorevole con prescrizioni emesso dal CCR VIA Regione n. 2391 del 17/04/2014".

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato dopo il deposito da parte del Comune dei documenti allegati alla delibera di approvazione del piano di lottizzazione, vengono integrate le censure già edite con il ricorsi precedenti.

Dagli elaborati grafici del piano (Tavola 7 - sistemazione verde" e "Tavola 13 - Relazione tecnico descrittiva" datati ottobre 2014) si evincerebbe che i punti A, B e C segnalati per la presenza di klasea lycopifolia sono interessati da opere di trasformazione (installazione di pali, inserimento siepi) e ricadono all'interno di un'area definita "verde privato della lottizzazione" che implica l'esercizio di attività di coltivazione incompatibili con le il divieto posto dal CCR VIA di ogni tipo di attività, compresa quella di cantiere, nella fascia di 5 metri dalle aree dove è individuata la presenza di klasea lycopifolia.

Nel corso del procedimento e, precisamente, nell'intervallo fra l'adozione e l'approvazione del piano, la Regione ha approvato, con la delibera di Giunta n. 877 del 27 dicembre 2016, le misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 che comprende 54 SIC e 5 ZPS, fra i quali è compreso il "Prato Verde" interessato dalla lottizzazione per cui è causa, come si evince dalla nota prot. n. 823 del 2 febbraio 2017 del Comune resistente inviata alla Regione proprio per avere chiarimenti sull'applicabilità al procedimento in corso della citata delibera n. 877/2016.

La delibera regionale citata vieta di "convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente di cui all'art. 4, par. 1, lettera h) del regolamento UE n. 1307/2013, se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario ... fatto salvo l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza".

L'associazione ricorrente propone allora un ulteriore motivo aggiunto, con il quale introduce censure nuove per violazione delle misure di conservazione per la tutela della rete natura 2000– direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE– d.P.R. 357/1997 – d.m. ambiente n. 184/2007 – di cui alla d.g.r. n. 877/2016 eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell'istruttoria, nonché per manifesta contraddittorietà tra provvedimenti.

Il piano di lottizzazione - che si trova all'interno del SIC ITXXXXXX e della ZPS ITXXXXX classificato "prato stabile", come evidenziato dal Corine Land Cover (lo strumento UE per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, particolarmente per le esigenze di tutela ambientale) sarebbe in contrasto con la delibera della Giunta regionale n. 877 del 27 dicembre 2016 che vieta di convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente, se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario (...) ovvero per ricostituire habitat (...), previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

Il Comune, nonostante avesse avvertito la necessità di tener conto della citata delibera della Giunta regionale, tanto da chiedere alla Regione con nota 823 del 2 febbraio 2017 di esprimere parere sull'applicabilità delle misure di tutela in essa previste al piano di lottizzazione in itinere, portava tuttavia a termine il procedimento approvando il piano.

Di qui il contrasto dell'atto di approvazione con la citata delibera regionale.

Questioni

- 1) Legittimazione dei ricorrenti e dell'associazione.
- 2) Legittimazione dell'associazione ambientalista a contestare piani urbanistici.

3) La Delibera regionale n. 877 del 2016 trova applicazione quale parametro di legittimità ai procedimenti in corso e non ancora conclusi all'atto della sua entrata in vigore (nella specie, ad un procedimento iniziato nel 2007)?

4) In caso di risposta affermativa al punto precedente, la delibera prevale su ogni altra regolamentazione precedente (anche di natura pianificatoria), con la conseguenza che l'approvazione del piano di lottizzazione è illegittima perché autorizza un intervento di trasformazione dell'area ricadente nel SIC IT XXXXXX e ZPS IT XXXXXX, senza tener conto, come il giudizio del CCR VIA del 17 aprile 2014 sul quale si fonda, dei limiti e dei divieti introdotti dalle norme di salvaguardia approvate dalla delibera della Giunta regionale n. 877/2016?

5) Nel merito, l'amministrazione nazionale e lo strumento urbanistico locale possono incidere in via interpretativa sulla nozione di "prato", oggetto della classificazione SIC e ZPS?